



POLITICHE INTERNE IN MATERIA  
DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE E DI  
CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDIRETTI IN *EQUITY*

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Ambito di Applicazione.....	3
3. Definizione delle strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie	4
3.1 Descrizione delle attività/operatività della banca e relative strategie (cfr. piano strategico e ICAAP).....	4
A. Partecipazione in Organismi di Categoria .....	4
B. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi (fattispecie di carattere residuale).....	4
C. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa (fattispecie di carattere residuale).....	5
3.2 Definizione della propensione al rischio della Banca in tema di partecipazioni non finanziarie .....	6
3.3 Classificazione degli investimenti indiretti in <i>equity</i> .....	6
4. Individuazione dei potenziali conflitti di interesse derivanti da relazioni creditizie esistenti e prospettiche.....	7
4.1 Individuazione del perimetro di riferimento e iter istruttorio/deliberativo.....	7
4.2 Livelli di responsabilità e di delega.....	8
4.3 Flussi informativi .....	8
4.4 Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate .....	8
5. Controlli interni.....	9
5.1 Attribuzione del profilo di rischio alle diverse tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie .....	9
5.2 Controlli interni .....	9

## 1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

A tal fine Banca d'Italia dispone che le Banche rispettino<sup>1</sup>:

- un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza a livello consolidato;
- limiti specifici, in linea con la disciplina comunitaria, per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (limite di concentrazione) sia al complesso degli investimenti della specie (limite complessivo) .

Tutto ciò premesso, il presente documento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012, formalizza le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative della Banca d'Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Circolare 263/06 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche), Sez. VI e Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4, introdotte, in attuazione della delibera del CICR n. 276 del 29 luglio 2008, con il 9° aggiornamento della Circolare medesima (di seguito, "Disposizioni").

## 2. Ambito di Applicazione

La presente disciplina si applica alle partecipazioni in imprese non finanziarie e agli investimenti indiretti in *equity* della Banca.

Sono, pertanto, escluse dalla presente *policy* le partecipazioni:

- in banche;
- in imprese finanziarie;

---

<sup>1</sup> A tale riguardo si evidenzia che per le BCC-CR sono dettati limiti specifici, come di seguito precisato:

Le banche di credito cooperativo possono assumere:

- i)* partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo;
- ii)* partecipazioni in imprese strumentali;
- iii)* partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

- in imprese assicurative;
- in imprese strumentali;
- in imprese in temporanea difficoltà finanziaria;
- in imprese acquisite per recupero crediti.

### **3. Definizione delle strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie**

#### **3.1 Descrizione delle attività/operatività della banca e relative strategie (cfr. piano strategico e ICAAP)**

In questa sezione sono riportate le informazioni sui rischi connessi alle partecipazioni in imprese non finanziarie della Banca, dettagliate nell'allegato.

Sul punto, peraltro, si fa presente che in considerazione del fatto che tali investimenti non rivestono carattere di rilevanza per la Banca, nel documento ICAAP non sono state effettuate specifiche valutazioni sull'argomento.

#### **A. Partecipazione in Organismi di Categoria <sup>2</sup>**

La Banca, conformemente alle previsioni normative e di statuto, può detenere partecipazioni in organismi associativi e in società espressione del Movimento del Credito Cooperativo.

#### **B. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi <sup>3</sup> (fattispecie di carattere residuale)**

La partecipazione a imprese di tale natura richiede una valutazione della coerenza dello statuto della società partecipata alle finalità di sviluppo del territorio e sociale e agli scopi mutualistici perseguiti dalla Banca e dal Movimento del Credito Cooperativo, anche ai sensi delle proprie disposizioni statutarie.

In tale categoria di partecipazioni sono ricomprese quelle relative a società finalizzate alla gestione di fondi agevolativi di origine territoriale o comunitaria, diversi da quelli ricompresi nella definizione del precedente punto A); dette partecipazioni sono assunte negli stretti termini e tempi previsti dalla gestione delle agevolazioni e dai relativi bandi (che ne definiscono le condizioni di attivazione, gestione e i termini che definiscono la rendicontazione delle attività svolte).

Tali partecipazioni (che possono essere acquisite anche in fase di start-up di imprese privilegiando le cooperative, i consorzi e le società di capitali<sup>4</sup> funzionali agli scopi sopra enunciati) devono, comunque, prevedere:

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, si evidenzia che in tale categoria rientrano le partecipazioni nei Fondi di garanzia e nelle Federazioni. Si precisa, inoltre, che la partecipazione in Iccrea Holding (holding di partecipazioni) va considerata, ai fini della presente disciplina, una partecipazione in società finanziaria e, pertanto, la quota detenuta non concorre allo specifico limite complessivo definito dalle Disposizioni e non rientra nel perimetro della presente policy.

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, si evidenzia che tale categoria comprende: partecipazioni a consorzi o società di servizi sul territorio (anche con partecipazione pubblica) istituiti per finalità mutualistiche e/o sociali, partecipazioni a società veicolo per la gestione di specifici finanziamenti pubblici (diversi da quelli di categoria) alle imprese, ecc.

- un obiettivo di detenzione da parte della Banca, predefinendo - ove possibile - un orizzonte temporale massimo funzionale al raggiungimento degli scopi sottesi alla partecipazione ovvero al raggiungimento dell'equilibrio economico-patrimoniale delle iniziative;
- la possibilità da parte della Banca di esercitare opzioni di uscita dall'investimento al superamento di determinate soglie dimensionali definite ab origine, riferibili anche alle dimensioni (PMI) dell'impresa partecipata e comunque nel rispetto dei limiti statuari e normativi;
- fermo restando quanto successivamente precisato con riguardo ai conflitti di interesse alle operazioni nei confronti di soggetti collegati nonché alle procedure di cui all'art. 136 TUB, eventuali rappresentanze della Banca nella società partecipata vanno, di preferenza, individuate in soggetti che assicurino le necessarie competenze tecniche anche nella gestione dello specifico ramo d'attività.

**C. Partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa (fattispecie di carattere residuale)**

In tale categoria rientrano le partecipazioni in fondi di *private equity* e in fondi immobiliari o in altre società o veicoli societari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni, limitatamente ai fondi o società/veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- il cui regolamento prevede che gli investimenti siano destinati a categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI), nonché, preferibilmente
  - promossi da intermediari italiani;
  - promossi o partecipati da società del Movimento di Credito Cooperativo;
  - sottoscrivibili/partecipabili solo da 'clienti professionali'/soggetti istituzionali.

Gli investimenti in argomento sono effettuati, inoltre, nel rispetto della regola dell'operatività prevalente con i soci e del limite all'operatività fuori zona.

\*\*\*\*\*

Tutte le partecipazioni definite nel presente paragrafo possono essere o meno supportate da forme di finanziamento a breve, medio o lungo termine.

Le stesse - così come l'assunzione di ogni altra obbligazione della Banca verso la partecipata - sono deliberate nel rispetto della normativa sui conflitti di interesse e di quella, qualora applicabile, relativa alle operazioni nei confronti di soggetti collegati nonché alle procedure di cui all'art. 136 TUB.

---

<sup>4</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 2361 cod. civ, 2° comma "L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea[...]".

### **3.2 Definizione della propensione al rischio della Banca in tema di partecipazioni non finanziarie**

La Banca è consapevole che agli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sono associati specifici rischi.

Con la sola eccezione di quelli in Organismi di cui alla lettera A) del presente documento – che non possono essere considerati sotto il governo diretto della Banca, ma dei soli Organismi rappresentativi di Categoria – **detti rischi possono essere assunti dalla Banca entro i limiti massimi stabiliti dalle Disposizioni di vigilanza.**

Le categorie di rischio associabili alle partecipazioni detenute sono enucleate nel successivo paragrafo 5.1.

### **3.3 Classificazione degli investimenti indiretti in equity**

Gli investimenti al capitale di imprese non finanziarie, effettuati attraverso organismi interposti (quali ad es.: *holding* non finanziarie, fondi di private *equity*, veicoli societari, etc.) sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario (c.d. investimenti indiretti in *equity*) sono da assimilare alle partecipazioni. In ragione dei rischi che tali forme di partecipazione indiretta comportano, gli stessi sono soggetti ai limiti prudenziali (generale, di concentrazione e complessivo) ed alle regole organizzative e di governo societario previste dalla normativa prudenziale in materia di partecipazioni.

L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity* sono consentite alle Banche di Credito Cooperativo limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI), nel rispetto della regola di operatività prevalente con i soci e del limite all'operatività fuori zona.

Al riguardo, la normativa prudenziale richiede alle banche di definire e adottare politiche interne per la classificazione degli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, sulla base delle definizioni (sezione VI, par. 2 delle Disposizioni) e dei criteri di classificazione (sezione VI, par. 3 delle Disposizioni) previsti dalla normativa.

In particolare, i citati investimenti sono classificati, a fini di vigilanza, in relazione ai seguenti elementi:

- i. **tipologia di relazione** intercorrente tra la banca/gruppo bancario partecipante e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come "controllo", "influenza notevole" o "indipendenza", come di seguito precisato:
  - *controllo*: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50%) o relativi (maggior singolo investitore);
  - *influenza notevole*: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità

di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20%;

○ *indipendenza*: l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

- ii. **finalità dell'investimento**: in relazione alla stabilità ovvero temporaneità ed alla circostanza che l'investimento sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. **diversificazione e liquidità dell'investimento**: nei casi in cui gli investimenti siano effettuati attraverso un organismo sul quale la banca non è in grado di esercitare controllo o influenza notevole (sussistenza, quindi, di una relazione di "indipendenza" tra la banca e l'organismo interposto).

Ciò premesso, si evidenzia che la Banca non detiene in portafoglio investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie né intende effettuare tale tipologia di investimenti.

#### **4. Individuazione dei potenziali conflitti di interesse derivanti da relazioni creditizie esistenti e prospettiche**

I conflitti di interesse connessi alle partecipazioni in imprese non finanziarie possono essere ricondotti alle seguenti casistiche:

- soggetti che rivestono cariche nella Banca e nel soggetto partecipato;
- offerta alla clientela di strumenti finanziari collegati alla partecipazione detenuta dalla Banca (ai sensi della normativa MiFID);
- erogazione di finanziamenti alla società partecipata. A tali fini rileva anche la percentuale di partecipazione detenuta;
- parti correlate che assumono cariche/partecipazioni nei soggetti in cui la Banca vuole assumere partecipazioni.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di gestione degli stessi, si rimanda alle disposizioni contenute nei riferimenti adottati con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, alle procedure e politiche adottate ai fini MiFID, alle disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB.

##### **4.1 Individuazione del perimetro di riferimento e *iter* istruttorio/deliberativo**

Il perimetro soggettivo individua i soggetti cui riferire una forma di conflitto di interesse rilevante ai sensi delle Disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di partecipazioni, di soggetti collegati e ai sensi dell'art. 136 T.U.B.. Tale perimetro viene individuato nei limiti dell'ordinaria diligenza facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni richieste in fase di apertura di nuovi rapporti partecipativi o in fase di stipula dei contratti di qualsiasi natura con il soggetto partecipato.

La Banca ha definito che, con riferimento alla fase di decisione circa l'assunzione di partecipazioni, la loro dismissione o cessione, l'assunzione di qualunque obbligazione verso società partecipate (e, quindi, non solo nel caso di operazioni di finanziamento collegate alle stesse), il processo che disciplina l'operatività con tali soggetti si articola in uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio) volto a garantire l'imparzialità e la correttezza sostanziale e procedurale.

**Con riguardo a tutte le operazioni su partecipazioni in imprese non finanziarie o investimenti indiretti in equity, per motivi di prudenza, viene adottata la disciplina – e relativi parametri e riferimenti - delle procedure deliberative per le operazioni con soggetti collegati** assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.6.2012. Ciò a prescindere dal fatto che la partecipazione assunta sia qualificata.

#### **4.2 Livelli di responsabilità e di delega**

Ogni decisione relativa a operazioni con società partecipate - fatta eccezione per quelle di competenza dell'Assemblea dei soci<sup>5</sup> - è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.3 Flussi informativi**

In aggiunta alle ordinarie informative sui Bilanci delle società partecipate, sono indirizzati agli organi di governo e controllo i seguenti flussi informativi:

- stante la componente potenzialmente dinamica degli aggregati di riferimento (quote detenute e Patrimonio di Vigilanza) rispetto ai limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie, flussi, con cadenza semestrale, relativi al rispetto di detti limiti ovvero una tempestiva informativa in merito all'approssimarsi del superamento dei limiti definiti;
- relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, focalizzata sui rischi associati all'investimento;
- una rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni;
- i flussi informativi prodotti dalle Funzioni di Controllo, indicati nel paragrafo 5.2.

#### **4.4 Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate**

In generale i criteri di designazione di rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate seguono i principi di rappresentanza associativo istituzionale della categoria per gli investimenti partecipativi di tipo A) e di competenza tecnico/professionale per gli investimenti di tipo B) e C).

In ogni caso, laddove sia prevista la designazione di soggetti titolari di poteri delegati presso la Banca partecipante, gli stessi devono intendersi sospesi o non applicabili alle decisioni – nelle medesime materie nelle quali sono stati attribuiti dalla Banca – che riguardano le società partecipate.

---

<sup>5</sup> Cfr. nota 4.



Nell'accettazione di incarico – nonché nel loro svolgimento - i rappresentanti della Banca designati nelle società partecipate non accettano deleghe che li pongano in potenziale conflitto di interesse con la Banca stessa: a mero titolo esemplificativo, il Direttore Amministrativo della Banca – qualora nominato nel Consiglio della Partecipata – non può accettare deleghe rilevanti ai fini della formazione del Bilancio della società partecipata.

## 5. Controlli interni

### 5.1 Attribuzione del profilo di rischio alle diverse tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie

Come cennato, ad eccezione delle partecipazioni in imprese non finanziarie riconducibili a quelle di cui al punto A) sulle quali si ritiene insistano prevalentemente rischi non governabili direttamente dalla Banca, tranne quelli di *compliance* collegati alla particolare disciplina delle connessioni soggettive (ad es. art. 136 TUB), i rischi che la Banca identifica nelle diverse tipologie di partecipazioni detenute sono i seguenti:

- rischio di mercato (posizione specifica): circa il valore della partecipazione iscritta in bilancio ed in funzione della classificazione operata;
- rischio di credito: relativamente alle linee di credito erogate dalla Banca alla partecipata;
- rischio di *compliance*: relativo al mancato rispetto dei processi deliberativi normativamente previsti o qui definiti riguardanti l'assunzione della partecipazione (di tipo B) o C)), l'erogazione di finanziamenti alla società partecipata, il superamento dei limiti (quantitativi o qualitativi) prescritti specie dalla normativa in parola;
- rischio di liquidità: circa lo smobilizzo della posizione ovvero la mancata attivazione di particolari clausole di "way out" dall'investimento;
- rischio operativo/reputazionale: associato all'andamento della partecipazione in termini di raggiungimento degli scopi sociali, economicità o rispetto delle regole di conformità nella gestione proprie della partecipata ovvero relativi al comportamento tenuto dagli amministratori della stessa e, in particolare, dai rappresentanti designati negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate.

Detti rischi influenzano periodicità e tipologie di controllo.

### 5.2 Controlli interni

#### - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali adottati dalla Banca.

- **Funzione di Conformità:** verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

*A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i controlli in capo alla Funzione di Conformità sono volti a verificare il rispetto delle regole con riferimento ai seguenti aspetti:*

- *assunzione di partecipazioni riconducibili a quelle di cui ai punti A), B) e C) compresa l'esistenza ab origine delle particolari clausole e/o condizioni previste dalla presente policy o dalla normativa;*
- *limiti quantitativi normativi e interni, compresa la produzione dei flussi informativi al riguardo circa la loro assunzione;*
- *esistenza dei processi deliberativi come prescritti dalla presente policy;*
- *rispetto dei Criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate e assunzione dei limiti prescritti nella presente policy ai poteri delegati;*
- *completezza – rispetto alle partecipazioni assunte – dei criteri di classificazione delle partecipazioni rispetto ai criteri di Bilancio e alle 'tipologie' individuate dalla presente policy;*
- *presenza di ulteriori tipologie di rischio associate o associabili alle partecipazioni detenute rispetto a quelle descritte nella presente policy.*

La Funzione di Conformità effettua i controlli con la periodicità definita dal Consiglio di Amministrazione cui ne riferisce gli esiti entro il termine di approvazione del bilancio dell'anno in cui gli stessi sono previsti dal piano di verifica approvato.

- **Funzione di Revisione Interna:**

- verifica il concreto rispetto delle Disposizioni e della presente *policy*;
- verifica l'avvenuta esecuzione e l'eshaustività degli accertamenti condotti con frequenza almeno annuale dalla Funzione di Conformità.

La Funzione di Revisione Interna effettua i controlli con la periodicità definita dal Consiglio di Amministrazione e ne rendiconta gli esiti entro il termine di approvazione del bilancio dell'anno in cui gli stessi sono previsti dal Piano di *Audit*.

Allegato – Elenco partecipazioni in imprese non finanziarie (dal bilancio al 31.12.2011).

1. PATTO DUEMILA
2. BETA PRIMA SRL
3. TERRE DI TOSCANA SRL
4. TELEIDEA
5. LEADER SIENA
6. TERME DI CHIANCIANO SPA
7. A.MA.TUR. ALTA MAREMMA TURISMO SRL